

*Provincia Autonoma di Trento*

**LEGGE PROVINCIALE 12 MAGGIO 2004 , n. 5**

**Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004 - 2006 della Provincia autonoma di Trento**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

*Variazioni alle previsioni di entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004 - 2006, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003 - 2005, nonché bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006 della Provincia autonoma di Trento), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2004: + 182.455.377,58 euro;
- b) anno 2005: + 293.000.000,00 euro;
- c) anno 2006: + 410.000.000,00 euro.

**Art. 2**

*Variazioni alle previsioni di spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004 - 2006, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 2003, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le

seguenti variazioni:

- a) anno 2004: + 182.455.377,58 euro;
- b) anno 2005: + 293.000.000,00 euro;
- c) anno 2006: + 410.000.000,00 euro.

Art. 3

*Previsioni di cassa*

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), per l'esercizio finanziario 2004 il totale delle entrate di cui è prevista la riscossione ed il totale delle spese di cui è autorizzato il pagamento, ad esclusione dei movimenti finanziari relativi alle anticipazioni di cassa e delle poste contabili che non danno luogo ad effettive movimentazioni di tesoreria, sono elevati di 400.000.000 di euro.

Art. 4

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 maggio 2004

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Lorenzo Dellai

